



Comune di Capistrello

Provincia dell'Aquila



REGISTRO DECRETI DEL SINDACO UFFICIO SINDACO Decreto N. 9 del 22/10/2022

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA RPCT

VISTA

la L. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” che all’art. 1 co.7, prevede che “ *L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività*” e che “*Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione*”.

RILEVATO

pertanto, che la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza compete, in ogni caso, agli organi di indirizzo delle amministrazioni ed il relativo provvedimento è conseguente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni.

CONSIDERATO

che per quanto riguarda gli enti locali l’art. 1, co. 7, l. n. 190 del 2012 non deve essere interpretato nel senso di implicare l’automatica assunzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del segretario comunale, restando invece necessaria l’adozione di un apposito provvedimento, conseguente alla valutazione dell’amministrazione delle condizioni indicate dalla legge, tanto che, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando che sussiste un obbligo di motivazione per la nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale;

PRESO ATTO

che, come previsto ex lege e, comunque, come più volte affermato dall'ANAC, tra i requisiti soggettivi che presiedono alla nomina del RPCT vi è quello di aver dato, nel tempo, dimostrazione di comportamento integerrimo, a tutela sia dell'immagine e del decoro dell'amministrazione, sia del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza.

RITENUTO

che tale requisito debba essere valutato avuto riguardo ad eventuali procedimenti penali e di rinvio a giudizio, a condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro, a condanne erariali, a pronunce di natura disciplinare e che le stesse valutazioni debbano essere svolte in relazione alla natura e alla gravità dell'eventuale condanna, all'elemento soggettivo del dolo, all'incidenza della condanna rispetto allo svolgimento della funzione.

RILEVATO

che in caso di condanne erariali si è ritenuto che la sussistenza del requisito della condotta integerrima sia assente solo con riferimento alle condanne punite a titolo di dolo, anche non definitive.

CONSIDERATO

che il soggetto condannato per danno erariale da parte della Corte dei Conti per condotte dolose, con sentenza anche non definitiva, non può essere nominato RPCT e che tale eventuale condanna, per condotte dolose, rileva anche per la permanenza in carica e ciò contrariamente alle fattispecie di condanna per colpa grave che possono prestarsi a valutazioni diversificate, rimesse all'ente, in base alla incidenza sulla immagine dell'amministrazione nonché sull'immagine dello stesso del RPCT.

PREMESSO

che con nota prot. 5725 del 5.8.2022 il Segretario Comunale/ RPCT del Comune di Capistrello, Dott. Cesidio Falcone, comunicava l'avvenuta notifica della sentenza n. 252/2022 , pronunciata il 10.2.2022 e depositata il 31.5.2022 nel giudizio di appello n. 57428, con cui la Corte dei Conti Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, pur parzialmente accogliendo il gravame proposto, dallo stesso Dott. Falcone, avverso la sentenza n. 60/2020 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Abruzzo, aveva ritenuto il medesimo responsabile di danno erariale.

Che con la stessa nota il Dott. Falcone chiedeva *“di essere rimosso con immediatezza dall’incarico di responsabile RPCT”*.

Che il 22.8.2022, nota prot. 6097, il Sindaco, alla luce della comunicazione del Dott. Falcone, richiedeva all’ANAC *“un parere esaustivo”* circa l’affidamento della funzione di RPCT a figura diversa da quella apicale non presente all’interno della struttura burocratica dell’ente.

Che in data 20 ottobre 2022 con nota prot. n. 7869, l’ANAC esprimeva le sue considerazioni *“condividendo le osservazioni relative alla limitata dotazione organica del Comune di Capistrello ed alla conseguenziale esigenza di designare il RPCT tra il personale non dirigenziale, previa valutazione delle competenze necessarie ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni”*.

VISTA

la delibera ANAC n. 650 del 17 luglio 2019 secondo cui *“il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari”* e che *“una condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti per comportamento doloso incida sul requisito della condotta integerrima del RPCT, ai fini del conferimento e/o del mantenimento dell’incarico”* dal momento che *“I fatti che costituiscono presupposto delle sentenze di condanna per danno erariale, con riferimento all’accertamento della responsabilità a titolo di dolo, rivestono lo stesso disvalore rispetto ai fatti che determinano una fattispecie di reato, in quanto la pronuncia di condanna della Corte dei Conti accerta una responsabilità che deriva da un danno provocato alla finanza e/o al patrimonio di un ente pubblico, con dolo, ai sensi dell’art. 1 della legge 19 gennaio 1994, n. 20”*.

RITENUTO

che compete all’organo di indirizzo dell’Ente assumere le iniziative e decisioni volte alla tutela dell’immagine e del decoro dell’amministrazione di cui va altresì sempre perseguita la funzionalità, l’efficienza e la efficacia.

CONSIDERATO

che, in ogni caso, la funzione di RPCT e che l’art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 non può, a maggior ragione se in presenza di determinate condizioni e situazioni, essere interpretato nel senso di implicare l’automatica ed obbligata assunzione dell’incarico di RPCT da parte del segretario comunale soprattutto per gli enti di piccole dimensioni ed in caso di carenza di posizioni dirigenziali.

VISTO

che nella struttura burocratica dell'Ente non sono presenti figure dirigenziali ad eccezione delle due categorie D ricoperte dal Responsabile Settore Tecnico LL.PP. e Responsabile Settore Finanziario funzioni ritenute, dalle vigenti disposizioni, a rischio corruttivo.

Che questa amministrazione dispone di un solo impiegato cat. B3, con attribuzione temporanea di funzioni superiori cat. C, addetto alla segreteria con funzioni di collaborazione del RPCT e della trasparenza amministrativa, non esposto a rischio corruttivo;

RITENUTO

che può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, non avente profilo dirigenziale ma che possa garantire le idonee competenze e professionalità.

DISPONE

LA REVOCA, per i motivi tutti indicati in premessa, della nomina a Responsabile della Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza del Dott. Cesidio Falcone;

NOMINA RPCT, il Sig. Gianluca Persia, dipendente comunale cat. B3, con attribuzione temporanea di mansioni superiori cat. C, addetto alla Segreteria con funzioni di collaboratore del RPCT, privo di deleghe gestionali il quale è dotato di idonee competenze e professionalità.

LA TRASMISSIONE di questo atto all' ANAC ed alla Prefettura di L'Aquila per quanto di ragione e competenza.

Il Sindaco
Francesco Ciciotti